

STUDIO SESANA ASSOCIATI

LEGGE FINANZIARIA per il 2008

Legge 24 dicembre 2007 n. 244

Con la presente Circolare è nostra intenzione portare a Vostra conoscenza per grandi linee e senza pretesa di completezza, impossibile considerata l'enorme mole normativa e l'indeterminatezza della stessa, le disposizioni di maggior rilevanza fiscale per l'anno 2008 contenute nella Legge Finanziaria:

INTERESSI LEGALI - TASSO

Con DM Economia 12 dicembre 2007 è stato disposto che dal 1° gennaio 2008 il saggio degli interessi legali è passato dal 2,5% al 3%.

ASSEGNI - LIMITI TRASFERIBILITÀ - NOVITÀ

Dal 30 aprile 2008 cambieranno radicalmente le regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore, infatti il Decreto Legislativo 231/2007 innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio; in breve sintesi queste le più importanti novità:

- nuovo limite di Euro 5.000= (precedete 12.500=) per il trasferimento di denaro contante e assegni al portatore;
- un'operazione unitaria di importo superiore a 5mila euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori;
- gli assegni di importo inferiore a 5mila euro verranno emessi dalle banche con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili, con il pagamento di 1,50 euro per assegno;
- gli assegni emessi all'ordine del traente ("a me stesso") potranno essere girati unicamente per l'incasso, e non potranno circolare "al portatore";
- gli assegni di cui è consentita la girata dovranno recare la girata "piena": il beneficiario dell'assegno va indicato con dati anagrafici e quando avviene la girata dell'assegno occorre l'indicazione del codice fiscale; non si potranno più girare assegni "in bianco";

in considerazione delle molte novità Vi invitiamo a contattare la Vostra Banca per maggiori delucidazioni sull'argomento.

ICI - DETRAZIONE PRIMA CASA

Prevista una ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di Euro 200=, si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro); dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9).

DETRAZIONE ASILI NIDO - PROROGA PER ANNO 2007

Prorogata per il 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio (sconto max. Euro 120).

DETRAZIONE SPESE FARMACIA - SCONTRINO PARLANTE

Dal 1° gennaio 2008 la documentazione delle spese sanitarie ai fini della detrazione e deduzione fiscale deve essere corredata dallo scontrino parlante, contenente cioè l'indicazione precisa ed estesa dei prodotti e il codice fiscale dell'acquirente.

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologie di reddito, il lavoratore deve indicare annualmente di avervi diritto e il codice fiscale dei soggetti per i quali usufruisce della detrazione.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E PER REDDITI DI LAVORO

Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze; la norma si applica a partire dall'anno 2007.

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI MUTUI

Aumenta da Euro 3.615= ad Euro 4.000= il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - PROROGA SINO 2010

Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef del 36% e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; reintrodotta anche il beneficio in favore dei soggetti privati che acquistano entro il 30 giugno 2011 immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

DETRAZIONE 55% RISPARMIO ENERGETICO - PROROGA SINO 2010

Prorogata sino al 31 dicembre 2010 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica; per infissi e pannelli solari non è più richiesta l'asseverazione del tecnico e l'attestato di qualificazione energetica.

RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI E AGRICOLI E PARTECIPAZIONI (PERSONE FISICHE)

E' stata disposta la riapertura dei termini al 30 giugno 2008 per rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola nonché delle partecipazioni (quota S.r.l.) posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

NOVITÀ TITOLARI PARTITA IVA E SOCIETÀ

IRES - ALIQUOTA

L'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali (e soggetti equiparati) passa dal 33 al 27,5 per cento.

PEX - RIDUZIONE TASSAZIONE (BILANCI SOCIETÀ)

La quota esente delle plusvalenze (con le caratteristiche Pex) cresce dall'84% al 95% ed il periodo minimo di possesso si riduce a 12 mesi interi.

DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI - SOCIETÀ

Sono state riscritte le regole sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires con abrogazione della thin cap e del pro rata patrimoniale; gli interessi passivi, al netto di quelli attivi, sono deducibili nel limite del 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo), costituito dalla differenza tra ricavi della produzione e costi della produzione (voci A-B del conto economico), umentato degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei beni strumentali. Previsti correttivi per gli anni 2008 e 2009.

Considerata la complessità rimaniamo a disposizione per un'analisi approfondita della normativa e per la simulazione dell'impatto per i Vostri bilanci.

AMMORTAMENTI E LEASING

È stata eliminata la possibilità di dedurre ammortamenti "accelerati" e "anticipati" (deroga per i beni nuovi acquistati nel 2008 con ammortamento senza riduzione alla metà per il primo esercizio). In merito ai Leasing è previsto, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008, che la deduzione dei canoni avvenga solo se il contratto ha una durata almeno pari ai 2/3 del periodo di ammortamento (per gli immobili minimo 11 anni e massimo 18). Per il leasing delle autovetture è invece prevista una durata minima di 48 mesi.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Saranno interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento se rispondenti a requisiti che verranno individuati con Decreto Ministeriale, le altre spese saranno interamente indeducibili. Interamente deducibili le spese per omaggi di costo non superiore ad Euro 50.

DEDUZIONE COSTI AUTO - DL 81/2007

Dopo un anno soffertissimo in cui vi è stato un vero e proprio valzer di deducibilità dei costi delle auto nella tabella che segue vi riassumiamo la deducibilità dei costi auto che dovrebbe essere "a regime":

Soggetto	Tipologia	Deducibilità	Limite costo
Imprese e Società	Veicolo strumentale	100%	senza limiti
	Veicolo uso dipendente	90%	senza limiti
	Veicolo uso promiscuo	40%	Euro 18.076=
Professionisti	Veicolo	40%	Euro 18.076=
Agenti e Rappresentanti	Veicolo	80%	Euro 25.823=

SOCIETÀ NON OPERATIVE

È stata ritoccata la normativa con una riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi minimi ed è stato riaperto il termine per lo scioglimento agevolato.

IRAP

Numerose le novità anche in termini di Irap molte delle quali di carattere tecnico sul calcolo della base imponibile, della deduzione forfettaria e delle deduzioni per il costo del lavoro; Vi segnaliamo la riduzione dell'aliquota dal 4,25% al 3,9%.

CONTRIBUENTI MINIMI

Introdotta un nuovo regime fiscale agevolato naturale per i contribuenti minimi. Sono interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente le seguenti caratteristiche: ricavi o compensi non superiori ad Euro 30.000=; assenza di cessioni all'esportazione; assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori; spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro. Esclusi i soggetti che partecipano a società o associazioni. Il regime fiscale naturale si basa su 4 punti: esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti; non sottoposizione a Irap; applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa; esclusione dagli studi di settore.

Considerata la complessità rimaniamo a disposizione per un'analisi approfondita della normativa e per la simulazione dell'impatto per la Vostra tassazione.



In considerazione delle molte novità normative e del fatto che tali novità potrebbero essere oggetto di chiarimenti e cambiamenti, Vi invitiamo a contattare lo Studio per l'esame di problematiche specifiche e per una consulenza approfondita sugli argomenti di Vostro interesse; Vi ricordiamo che trovate la presente circolare e quelle precedenti sul nostro sito internet www.sesanaassociati.com.

Con l'occasione Vi auguriamo un buon 2008 e porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 9 gennaio 2008.